


LA TUTELA DEI SOCI LAVORATORI

Verbale di accordo tra Governo, sindacati, associazioni cooperative (16 ottobre 1997).

(...) presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si sono incontrate le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fist-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Sanità nazionali e le associazioni cooperative Ancst-Legacoop, Federsolidarietà-Cci, Agci-Servizi.

Le stesse, in aderenza agli impegni assunti nell'ambito della definizione del Ccnl per il settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -cooperative sociali, sottoscritto in data 7 maggio 1997, nonché in coerenza con gli impegni assunti dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle parti sociali negli incontri del 31 luglio e del 4 settembre u. s., in materia di tutela previdenziale per i soci-lavoratori ribadiscono la necessità di interventi di riforma dell'attuale assetto riferito all'ex DPR 797/55 finalizzati in particolare a:

- andare verso un trattamento che tuteli meglio il socio-lavoratore di tale settore rispetto alla possibilità di maturare livelli dignitosi di pensione, anche in considerazione dei processi di riforma della materia;
- contribuire a superare lo stato di concorrenzialità al ribasso tra le cooperative, che deriva anche dalla diversità dei salari e periodi medi convenzionali presenti sul territorio;
- concorrere alla stabilizzazione del settore, creando un equilibrio di costi adeguato e compatibile con la situazione reale dello stesso, che deve contribuire anche a rende-



re più efficace ed efficiente la spesa pubblica. In considerazione di ciò le surricchiate parti, tenendo conto anche dell'esigenza di sostenibilità di riforma in oggetto, convengono sulla necessità di richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'emanazione di un apposito decreto a valenza nazionale finalizzato a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi;

- un imponibile mensile corrispondente alle ventisei giornate entro il primo trimestre del 1998;

- un imponibile mensile corrispondente alla copertura delle cinquantadue settimane lavorative annue dall'1-1-1999;

- non frazionabilità del salario convenzionale che dovrà conseguentemente garantire a tutti la copertura delle 52 settimane annue contributive.

Le parti concordano sulla necessità di salvaguardare quelle situazioni specifiche che già superano i limiti di imponibile sopra indicati.

A partire da tale decretazione nazionale potranno successivamente innestarsi ulteriori decretazioni migliorative sulla base di apposite intese tra le parti a livello regionale. Le parti convengono che quanto sopra è da riferirsi;

- ai soci lavoratori operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo;

- a quei territori ove sono presenti accordi concernenti la fissazione di salari e periodi medi convenzionali o a quei territori ove gli stessi, alla data del presente verbale di accordo, sono stati richiesti (come da elenco da definirsi in occasione dell'emanazione del decreto richiesto).

Le parti concordano che i salari ed i periodi medi convenzionali sono applicabili esclusivamente in quei territori e per quelle categorie per cui sono stati determinati;

ne consegue, pertanto, che operazioni quali l'accentramento contributivo sono possibili solo per la razionalizzazione dei versamenti da parte di chi opera su più province ma i valori su cui effettuare i versamenti devono



essere quelli riferiti al territorio su cui i soci lavoratori operano.

Le parti richiederanno pertanto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di attivarsi al fine di emanare una circolare chiarificatrice in merito e di farsi parte in causa presso la direzione generale dell'Inps affinché adotti eguale provvedimento.

In relazione a quelle situazione ove, pur in presenza di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituyente per una certa realtà e per una certa categoria un salario e periodo medio convenzionale ex Dpr 797/55, si sono realizzate o si realiz-

zeranno condizioni di mercato tali da rendere possibile il versamento dei contributi sulla base dei salari reali, le parti richiederanno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la definizione di un iter che consenta tale opzione.

Le organizzazioni sindacali Fp - Cgil, Fist - Cisl, Fisascat - Cisl, Uil - Sanità Nazionali e le associazioni cooperative Ancst - Legacoop, Federsolidarietà - Cci, Agci - Servizi, in considerazione delle procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi surrichiamati si impegnano ad attivarsi, anche congiuntamente, al fine di affermare ciò nel più breve tempo possibile.